

ALLEGATO E

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale – giusta deliberazione n. 77 del 03.06.2008, l'Amministrazione comunale può ricorrere ad incarichi individuali esterni aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo, occasionale, professionale e coordinato e continuativo, per esigenze alle quali non può far fronte con personale in servizio.
2. Gli incarichi possono essere conferiti a:
 - persone fisiche, laddove necessario iscritte ad albi e/o elenchi;
 - persone giuridiche (es. Enti, società, cooperative sociali, ecc.).
3. Come disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 gli incarichi di collaborazione autonoma potranno essere attivati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da legge o previste nel programma annuale approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 2, lett. B) del D. Lgs. 267/2000.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:
 - ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - agli incarichi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
 - agli incarichi professionali inerenti attività notarili e quelli conferiti per la rappresentanza in giudizio dell'Ente, per i quali viene costituito apposito elenco sulla base di valutazioni di curricula, approvato dalla Giunta Comunale entro sei mesi dal suo insediamento.

ART. 2 – PRESUPPOSTI GIURIDICI

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente avviene o a persone fisiche esperte di particolare e comprovata specializzazione universitaria con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, o a persone giuridiche, in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli dell'Ente o costituire duplicazioni di funzioni e/o sovrapposizioni all'ordinaria gestione amministrativa;
 - l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
2. Per particolare e comprovata specializzazione si intende, di norma, il possesso di conoscenze specialistiche equiparabili a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato su conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico.
3. Per il reperimento di professionalità per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione a specifici albi professionali, il possesso di tale requisito, accompagnato da significativa esperienza maturata nel settore, è condizione sufficiente per l'attribuzione dell'incarico.
4. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi per attività che debbano essere svolte da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 3 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il conferimento dell'incarico esterno è disposto dal Dirigente competente mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali, la durata, il luogo, l'oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché il compenso della collaborazione che dovrà essere adeguatamente proporzionato all'attività svolta.

ART. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il conferimento dell'incarico a persona fisica avviene mediante procedura comparativa tra i candidati, effettuata sulla base della descrizione del profilo professionale che evidenzia la complessità organizzativa, le competenze, le responsabilità, le relazioni e i risultati attesi, sulla base della seguente procedura:
 - a. pubblicazione di un avviso di selezione all'albo pretorio del Comune per un periodo non inferiore a 10 gg., fatte salve eventuali ragioni di estrema urgenza, debitamente motivate.
Nell'avviso dovranno essere indicati l'oggetto dell'incarico, la durata, i requisiti richiesti in base alla descrizione del profilo professionale che evidenzia la complessità organizzativa, le competenze, la responsabilità, le relazioni e i risultati attesi, nonché i criteri eventuali di priorità nella scelta dei candidati, ulteriori notizie utili;
 - b. presentazione dei curricula da parte dei candidati interessati;
 - c. selezione da parte del dirigente dell'area interessata al conferimento dell'incarico in base alla valutazione dei curricula e, qualora ritenuto opportuno, mediante anche colloquio selettivo, riservato ad una rosa ristretta di candidati.
2. Per le modalità di conferimento di incarichi a persone giuridiche si fa rinvio a quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia.

ART. 5 – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Possono essere attribuiti incarichi in via diretta, senza espletamento di procedure comparative:
 - a. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b. in casi di assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
 - c. in caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo.
 - d. in caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazione e simili.¹

ART. 6 – CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione sono sottoposti al preventivo controllo del Collegio dei revisori.
2. Gli atti di importo superiore a € 5.000,00, IVA esclusa, riguardanti incarichi di studi, ricerca e consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza, devono essere trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei conti per il relativo controllo.

ART. 7 – ESTENSIONE

1. Le società in house devono osservare i principi e gli obblighi fissati per gli Enti Locali nelle materie oggetto della presente disciplina approvando analoga disciplina regolamentare, nonché i criteri per il controllo definiti al successivo comma 2 da parte del Comune di Seregno sull'osservanza delle presenti disposizioni.
2. I provvedimenti di incarico affidati dalle società in house devono essere trasmessi al Comune di Seregno per l'esercizio del controllo di sua competenza.

¹ Vedasi circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008, n. 2, "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne".

ART. 8 – VERIFICA

1. Il dirigente d'area, che conferisce l'incarico, verifica il corretto svolgimento ed il buon esito dello stesso, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati conseguiti.

ART. 9 – PUBBLICITA'

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244/07 il servizio proponente è tenuto a pubblicare sul sito web comunale il nominativo del soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso, previa esecutività della determinazione di affidamento dell'incarico.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge n. 244/07, il servizio segreteria affari generali pubblica sul sito web comunale la determinazione di affidamento d'incarico completa di indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

ART. 10 – LIMITE DELLA SPESA

1. Il tetto massimo della spesa annua per il conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento è fissato nel Bilancio di previsione dell'Ente.

ART.11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di lavoro autonomo, professionale di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione e sono trasmesse alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.